



approfondimenti

STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la **circolare n. 20/E del 13 luglio 2017** l'Agenzia delle entrate ha fornito i consueti chiarimenti annuali in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016. Come già ricordato in precedente informativa, con il periodo d'imposta 2016 termina l'applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore e i parametri per lasciare spazio dal 2017 alla nuova disciplina degli indici sintetici di affidabilità (ISA), come da ultimo disciplinati dall'art.9-bis del DL 50/17, convertito nella legge 96/17.

Tralasciando gli aspetti che non hanno subito modificazioni rispetto al passato, vediamo quindi di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il citato documento di prassi.

Indicatore "Margine per addetto non dipendente"	La previsione, contenuta nel DM Economia e finanze del 24 marzo 2014, che l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" non fornisse esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013, non risulta più valida per il periodo d'imposta 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l'esito di coerenza relativo all'indicatore "Margine per addetto non dipendente"
Semplificazione nella modulistica	La modulistica degli studi di settore relativa al periodo d'imposta 2016 risulta interessata da una significativa attività di semplificazione; in particolare, risultano notevolmente ridotte le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore (circa 5.200 righe in meno)
Riduzione del numero degli studi di settore	Il numero di studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 risulta essersi ridotto rispetto alle annualità precedenti, in conseguenza dell'accorpamento di alcuni di essi. In particolare, con riferimento agli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, a quelli degli intermediari del commercio ed a quelli relativi alla nobilitazione di tessuti
Aggiornamento codici cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello studi	Nel modello Redditi 2017, la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore identificata con il codice "12", relativa a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5, D.M. 11 febbraio 2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione), risulta sostituita dalle seguenti cause di esclusione: <ul style="list-style-type: none"> • 12: soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi o il regime forfettario • 13: società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512, cod. civ. • 14: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali


Aderente a:



	<ul style="list-style-type: none"> 15: soggetti che esercitano in maniera prevalente "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" (64.92.01), "Attività di Bancoposta" (66.19.40), "Affitto di aziende" (68.20.02) o soggetti multiattività (che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati)
Soggetti colpiti da eventi sismici nel 2016	Nella Parte Generale delle relative istruzioni è stata data indicazione che "I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2, D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore". Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al "periodo di non normale svolgimento dell'attività" riportate nella citata Parte Generale, richiamando anche quelle indicate al § 8 della circolare n. 30/E/2013 in relazione agli eventi sismici
Presentazione modello studi per sola acquisizione dati	Anche per il periodo di imposta 2016 si rileva la presenza di talune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore "per la sola acquisizione dei dati". Gli esiti dell'applicazione degli studi di settore in relazione a tali attività non rilevano ai fini dell'accertamento; di conseguenza, restano applicabili i parametri. Si tratta degli studi: WD29U, WD30U, WD33U, WD35U, WD47U, YD18U, VG99U, WG70U, WG90U, WG91U, V K30U
Quadro A – personale addetto all'attività	Si è concluso il processo di omogeneizzazione, iniziato nel 2015, delle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi finalizzato a semplificare la struttura della modulistica dichiarativa degli studi di settore. Per tutti i modelli relativi al periodo di imposta 2016, è quindi previsto un unico documento che contiene le istruzioni per la compilazione
Quadro E – beni strumentali	Con riferimento ad alcuni modelli studi che presentano nel quadro E la sezione relativa al valore dei beni mobili strumentali suddivisi per fasce di vetustà (ad es. WD20U e WG69U) è stato eliminato dal titolo della sezione, per il periodo d'imposta 2016, il riferimento all'anno di immatricolazione di tali beni
Quadro F e G – elementi contabili – eliminazione area straordinaria del CE	Nonostante l'eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico, disposta dal D.Lgs. 139/2015 è stata sostanzialmente confermata la struttura del quadro F (rigo F26), ma è stata comunque prevista la possibilità di indicare facoltativamente in F05 "Altri proventi e componenti positivi", i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell'applicazione degli studi. La scelta di non modificare la struttura del quadro F consente la corretta applicazione degli studi di settore evitando



	criticità nella stima dei ricavi o nel calcolo degli indicatori, dovute a poste contabili classificate in altre voci del Conto Economico (diverse da proventi e oneri straordinari) per effetto delle novità introdotte dal citato D.Lgs.
Quadro F e G – elementi contabili – regime forfettario	È previsto l'aggiornamento dei righe F40 e G23 per tener conto del nuovo regime forfettario previsto dall'articolo 1, cod. civ. 54-89, L. 190/2014
Quadro F e G – elementi contabili – accorpamento righe F14 e F15	Si è concluso nel periodo d'imposta 2016 il processo di accorpamento del contenuto dei righe F14 e F15 iniziato nel 2014. Si è ritenuto opportuno proseguire nella scelta effettuata gli scorsi anni di non modificare la numerazione delle variabili contenute nel quadro F, adottando la sequenza dei righe che prevede il "salto" dal campo F14 a F16
Quadro F e G – elementi contabili – iperammortamenti per soggetti con periodo d'imposta non solare	Allo scopo di rendere neutrale la maggiorazione del 150% ai fini dell'esito dell'applicazione degli studi di settore, mantenendo, al contempo, l'identità tra l'importo del reddito d'impresa dichiarato nel quadro F dei modelli studi di settore e nel quadro RF del modello Redditi 2017, sarà possibile inserire tali quote maggiorate all'interno del campo 6 del rigo F18, ovvero, del campo 3 del rigo F20, destinati ad accogliere l'importo relativo alla maggiorazione del 40%
Indici sintetici di affidabilità (ISA)	Nel corpo dei modelli relativi ad alcuni studi di settore approvati a partire dal periodo d'imposta 2016, è stato inserito un apposito quadro Z – Dati complementari, per chiedere ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate alla elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale
Regime premiale	Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017 è stata disciplinato l'accesso, in via sperimentale e per il solo periodo di imposta 2016, al regime premiale in argomento per 155 studi di settore, di cui uno relativo ad attività di lavoro autonomo e due relativi sia alle attività di impresa che di lavoro autonomo (studi con doppio quadro contabile)
Comunicazioni di compliance	Nelle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate disponibili nel "Cassetto fiscale" viene specificato che, nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori od omissioni rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Da quest'anno, inoltre, viene indicato un codice atto in alto a destra di ogni singola comunicazione, che dovrà essere riportato dal contribuente nel modello F24 per versare gli importi dovuti a seguito di ravvedimento operoso. Eventuali chiarimenti potranno essere forniti utilizzando il <i>software</i> "Comunicazioni anomalie 2017", disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate
Contribuenti in regime forfettario	Con riferimento alle modalità di compilazione del prospetto denominato " <i>Regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi</i> ", all'interno del quadro RS del modello Redditi PF 2017, viene precisato che in caso di assenza di dati da comunicare ai righe da RS374 a RS381 del prospetto, deve essere barrata l'apposita casella RS382. Tale casella di servizio, seppur non prevista dal modello dichiarativo, risulta



presente nelle relative specifiche tecniche e nel software di trasmissione
Redditi PF

Brescia, 14 settembre 2017

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: